Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di LLOYD'S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094

Prodotto: Responsabilità Civile Professionale dell'Operatore Sanitario non medico
Data di realizzazione: 22 Settembre 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale di Operatore Sanitario non medico.
Le categorie di rischio assicurabili sono:
Esercente la professione sanitaria operante in qualità di dipendente e/o convenzionato con una Struttura Sanitaria Pubblica
Esercente la professione sanitaria operante in qualità di dipendente e/o convenzionato con una Struttura Sanitaria Privata
Professionista sanitario operante in regime di libera professione

Che cosa è assicurato?

La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile in conseguenza di Richieste di Risarcimento presentate da Terzi durante il Periodo di Assicurazione, in relazione alla copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate nella Scheda di polizza.

La copertura riguarda, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle Condizioni di Assicurazione:

- ✓ la responsabilità civile verso terzi derivante da fatto colposo, errore o omissione;
- ✓ l'azione di rivalsa promossa dalla Struttura e/o, in via di surrogazione, dall'impresa di assicurazione della medesima, nei casi e nei limiti previsti dalla legge;
- ✓ l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, promossa nei confronti dell'Assicurato nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ L'azione di rivalsa esercitata dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di polizza.

Sono altresì comprese in garanzia:

- ✓ la responsabilità civile per colpa grave;
- ✓ le prestazioni sanitarie erogate in regime di esercizio della libera professione, , qualora riportata in Scheda di Polizza quale attività assicurata, ivi compresa l'attività intramoenia "allargata" svolta presso sedi esterne alla Struttura;
- ✓ le attività di libero docente, titolare di cattedra universitaria, nonché di autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere.

Sono previste le seguenti estensioni di garanzia, previo pagamento di un Premio aggiuntivo:

- ✓ Responsabilità amministrativa e ruoli di direzione;
- ✓ Funzioni pubbliche e giudiziali;
- ✓ Conduzione dello studio (RCT-RCO).

Che cosa non è assicurato?

Ai fini dell'operatività della garanzia non assumono la qualifica di terzi: il coniuge dell'Assicurato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e ogni altro parente o affine convivente con l'Assicurato, anche qualora non risulti inserito nel medesimo stato di famiglia.

Sono escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento:

- ✗ ricevute dall'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, oppure pervenute all'Assicurato — o, in caso di azione diretta, all'Assicuratore — dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione o, se attivato, del Periodo di Ultrattività;
- ✗ pervenute all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, ma denunciate alla Società oltre il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del medesimo periodo;
- ✗ riferite a eventi, errori od omissioni verificatisi o commessi anteriormente alla Data di inizio Retroattività indicata nella Scheda di Polizza, indipendentemente dall'eventuale esistenza di precedenti contratti stipulati con l'Assicuratore;
- ✗ derivanti da, connesse a, o comunque conseguenti a Circostanze o Fatti Noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza, ovvero prima della decorrenza di precedenti contratti stipulati con il presente Assicuratore senza soluzione di continuità, qualora tali fatti non siano stati dichiarati al medesimo Assicuratore;
- ✗ conseguenti a prestazioni sanitarie non riconducibili all'Attività Assicurata oggetto della copertura;
- ✗ comportamenti colposi o fatti dannosi posti in essere da soggetto non iscritto all'Albo Professionale o privo dei titoli e abilitazioni richiesti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Assicurata
- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate a danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla Struttura Sanitaria

Al termine di ciascun Periodo di Assicurazione può essere attivata, previo pagamento del relativo Premio aggiuntivo, la seguente estensione di ultrattività:

- ✓ Ultrattività – Estensione volontaria in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di polizza.

Estensione di Ultrattività: al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, è possibile attivare l'estensione di ultrattività, subordinatamente al pagamento del relativo Premio aggiuntivo:

Le garanzie, di cui al superiore titolo **"Che cosa è assicurato"** operano nei limiti del Massimale per Sinistro e del Massimale per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza, nonché nel rispetto dei Sottolimiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate ad attività abusiva, non autorizzata, non riconosciuta o non conforme alle normative vigenti
- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate alla somministrazione di farmaci o sostanze attive a fini non diagnostici o terapeutici, incluse pratiche di doping

La presente elencazione sopra riportata, ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al testo di polizza.

L'elencazione di cui al superiore titolo "**Che cosa non è assicurato**", sopra riportata, ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Per la disciplina completa delle esclusioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è soggetta all'applicazione di franchigie e scoperti il cui importo è a carico dell'assicurato e specificato nella scheda di polizza. Per la disciplina completa dei limiti di copertura si alle Condizioni di Assicurazione.

Dove vale la copertura?

La garanzia riguarda le Richieste di Risarcimento derivanti da fatti dannosi verificatisi, oppure da condotte colpose tenute, in qualunque Paese del mondo, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei territori soggetti alla loro giurisdizione. L'operatività della copertura è in ogni caso subordinata alla circostanza che l'Assicurato abbia la propria residenza o il proprio domicilio professionale in Italia e che le Richieste di Risarcimento siano azionate in Italia.

Che obblighi ho?

- ✗ Nel fornire le informazioni sul rischio da assicurare, sei tenuto a rendere dichiarazioni veritiere, precise e complete. Eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero, inesatte o reticenti, così come la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono determinare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo e comportare anche la cessazione della Polizza.

In particolare:

- ✗ devi informare senza ritardo l'Assicuratore, tramite l'Intermediario incaricato, di ogni cambiamento che determini una variazione del rischio assicurato, entro 15 giorni dal loro verificarsi;
- ✗ devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni relative al medesimo rischio, nonché l'eventuale successiva stipulazione di ulteriori coperture per lo stesso rischio. Se tale comunicazione viene omessa dolosamente, perdi il diritto all'Indennizzo;
- ✗ in caso di Sinistro, devi inviare denuncia scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dal momento in cui ne sei venuto a conoscenza e, comunque, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione in corso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Se il medesimo rischio è coperto anche presso altri assicuratori, la denuncia deve essere effettuata anche nei loro confronti; in caso contrario, potresti perdere il diritto all'Indennizzo;
- ✗ non puoi riconoscere la tua responsabilità, definire la liquidazione del danno, concludere transazioni o sostenere spese senza il preventivo consenso scritto della Società; la violazione di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo;
- ✗ devi comunicare tempestivamente all'Assicuratore la cessazione dell'attività professionale e, qualora intenda attivare l'ultrattività, devi pagare il relativo Premio aggiuntivo entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività professionale;
- ✗ i diritti derivanti dal contratto devono essere esercitati entro il termine di 2 anni, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o tramite altri sistemi bancari o postali. Il premio è dovuto con cadenza annuale. Il Premio aggiuntivo previsto per l'attivazione dell'ultrattività a seguito della cessazione definitiva dell'attività professionale deve essere pagato in un'unica soluzione e non comporta l'applicazione di oneri aggiuntivi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Durante la vigenza della polizza, e solo in caso di sinistro, è possibile recedere dall'Assicurazione, tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata AR o PEC entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Nell'ambito della Vendita a Distanza, hai inoltre facoltà di scioglierti dalla Polizza mediante esercizio del diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite strumenti legalmente equivalenti, indirizzando la comunicazione all'Intermediario incaricato o alla Società.